



PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ALL'ESPLETAMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO E ALL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE

(art. 2, comma 1, lett. m e comma 2, lett. c, L.R. 17/99, art. 22 L. 157/92, artt. 34-40-41-42 e 43 L.R. 70/96)

ART. 1

NORMA GENERALE

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative trasferite ed attribuite alla Provincia di Biella dal 1° comma, lettera m) e dal 2° comma, lettera c) dell'art. 2 della L.R. 08/07/1999, n. 17.
- 2) In particolare, disciplina
 - la costituzione, il funzionamento e i compensi della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento de:
 - l'abilitazione venatoria;
 - l'abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;
 - l'autorizzazione all'attività di tassidermia ed imbalsamazione.
 - il corso di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

ART. 2

COMMISSIONI D'ESAME

- 1) Presso la Provincia di Biella sono costituite, per effetto delle norme di cui in oggetto, la Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio e la Commissione d'esame per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei.
- 2) La Commissione per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio è composta dal presidente, da un numero compreso tra 5 e 8 membri effettivi di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, e un laureato in scienze agrarie e dal segretario.

In particolare essa è composta da:

- un dirigente della Provincia di Biella, o suo delegato di livello non inferiore alla cat D3, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di presidente;
- un esperto in biologia e zoologia applicata alla caccia;
- un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- un esperto tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricole,
- un esperto in norme di pronto soccorso;
- un esperto di comportamento venatorio, territorio;
- un funzionario regionale

- 3) La Commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione, ai sensi del vigente regolamento regionale, di cui al 2° comma dell'art.34 della L.R. 70/96, è composta da
- un esperto in tecniche di tassidermia, con funzioni di Presidente
 - un esperto in legislazione venatoria;
 - un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
 - un laureato in veterinaria;
 - un perito conciaro
- 4) Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente della Provincia, assegnato funzionalmente al servizio tutela della fauna e disciplina della caccia, individuato dal dirigente competente in materia che, oltre alla verbalizzazione delle singole sessioni d'esame, è chiamato a redigere i certificati di abilitazione venatoria e d'autorizzazione ai candidati dichiarati idonei.
- Le Commissioni si intendono validamente insediate con la presenza di almeno tre membri effettivi;
- 5) Il Presidente delle Commissioni, in caso di impedimento, nomina un suo delegato;

Art. 3

NOMINA E DURATA DELLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni di cui al precedente art. 2 sono nominate con decreti del Presidente della Provincia in base ai "curricula" attestanti per ciascuno le esperienze maturate nelle varie discipline.
- 2) La durata in carica delle Commissioni è pari a quella dell'organo che le ha nominate.
- 3) Essa peraltro esercita le proprie funzioni sino alla costituzione delle nuove Commissioni.

ART. 4

CONDIZIONI OSTATIVE

- 1) Non possono far parte della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio i Dirigenti delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché i Presidenti ed i Vice-Presidenti degli organi direttivi di caccia programmata.
- 2) Parimenti, non possono far parte della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.

ART. 5

DOMANDA D'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Al fine di essere ammesso a sostenere gli esami disciplinati dal presente regolamento, il candidato dovrà presentare domanda in carta da bollo a corso legale, corredata dagli allegati richiesti e dall'attestazione dell'eventuale versamento delle somme da corrispondere a titolo di parziale rimborso delle spese, la cui entità è determinata dalla Provincia, nei modi e nei tempi indicati dalla Provincia stessa.

ART. 6

PROGRAMMI E PROVE D'ESAME

- 1) L'esame di abilitazione venatoria si articola secondo quanto disciplinato dall'art. 43 della L.R. 70/96

- 2) per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'art 41 della L.R. 70/96
- 3) L'esame per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei si articola secondo quanto disciplinato dall'art. 34 della L.R. 70/96

I colloqui di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art 43, al comma 1 dell'art 41 e al comma 4 dell'art 34 della L.R: 70/96 possono essere preceduti da test a risposta multipla

- 4) Le prove d'esame sono pubbliche.
- 5) Nel corso dell'anno sono previste di norma n. 3 sessioni d'esame "ordinarie" articolate in più sedute

ART. 7

CORSO E ESAME DI ABILITAZIONE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

- 1) La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata, ai sensi del disposto di cui al 3° comma dell'art. 41 della L.R. 70/96, solamente da coloro che abbiano conseguito ulteriore specifica abilitazione.
- 2) L'abilitazione viene conseguita mediante superamento dei corsi di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. n°29-6542 in data 08/07/2002

ART. 8

DICHIARAZIONE E CERTIFICATO DI IDONEITÀ

- 1) Le Commissioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, con apposito verbale sottoscritto dai Commissari e dal segretario presenti, esprimono, per ciascun candidato esaminato, giudizio finale di idoneità o non idoneità;
- 2) Le Commissioni di cui all'art. 2 del presente regolamento dichiarano idoneo il candidato solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito un giudizio favorevole in ciascuna delle materie di cui al precedente art. 6
- 3) Al candidato dichiarato idoneo è rilasciata formale certificazione di abilitazione o autorizzazione in bollo a corso legale, sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice;
- 4) Il candidato dichiarato non idoneo riceve formale comunicazione dell'esito dell'esame e può essere ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.

ART. 9

COMPENSI E RIMBORSI ALLA COMMISSIONE

- 1) Ai componenti e al segretario delle Commissioni provinciali d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria (anche in zona Alpi) e per l'autorizzazione all'attività di tassidermia ed imbalsamazione. è attribuito, per ciascuna seduta d'esame valida, oltre alle spese di viaggio in quanto dovute, un gettone di presenza lordo pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.

ART. 10
NORMA FINALE

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al disposto dell'art. 22 della Legge 11/02/1992, n. 157 e degli artt. 34,40,41,42 e 43 della L.R. 04/09/1996, n. 70 e della D.G.R. 08/07/2002 n°29-6542.